

COMUNE DI VEDELAGO

Provincia di Treviso

VARIANTI AL

REGIONE DEL VENETO - SI Vista:
Elaborato di progetto approvato D.G.P.
0597 | 05 MAR. 2004
DIREZIONE URBANISTICA E B.B.AA.
IL DIRIGENTE

P.R.G.

REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
"Sezione Urbanistica"
data | Annotamento N°


Arch. Vincenzo FABRIS

17 DIC. 2003 N° - - 338

SCHEMA DI CONVENZIONE (attuazione art. 30 L.R. 61/1985)

IL SEGRETARIO
Giuseppe MANOLI

ADOTTATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 46 DEL 18.06.2002



COMUNE DI VEDELAGO
005200 | 14 MAR 02
CAT.....CL.....FASC.....


ALESSANDRO TIRINDELLI
ARCHITETTO
ALBO DI TREVISO N. 68

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

IL PROGETTISTA

ARCH. ALESSANDRO TIRINDELLI



giornato con:

variante parziale di adeguamento alla L.R. 11/87 adottata con delib.cons. n. 93 del 06.08.1987, approvata dalla delibera n.1598 del 22.03.1988.

variante parziale adottata con delib. cons. n. 94 del 06.08.1987 approvata dalla G.R. con delib. n.7836 del 01.12.1988

decreto n. 91 in data 14.11.1989 per l'imposizione di servitù militari sull'impianto A.M. di Fossalunga (ai sensi della legge 24.12.1976 n. 896)

variante parziale adottata con delib. cons. n. 48 del 28.11.1989 approvata dalla G.R. con delib. n. 4319 del 31.07.1991

variante parziale al P.R.G. adottata ex L. 1/78 con delib. cons. n. 52 del 30.11.1989 - approvazione progetto Provincia "intersezioni S.P. 102" -, approvata dalla G.R. con delib. n. 5018 del 06.09.1991

variante parziale di adeguamento alla L.R. 11/87 adot. con delib. cons. n. 85 del 17.09.1991 approvata dalla G.R. con delib. n. 200 del 24.01.1992

variante parziale (residenz.) addot. con delib. cons. n. 104 del 20.12.1994 e n. 105 del 27.12.1994, appr. dalla G.R. il 02.04.1998, con delib. n. 1047

COMUNE DI VEDELAGO

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.

**Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 ter delle N.T.A. del P.R.G.
(attuazione art. 30 L.R. 61/1985)**

Repubblica Italiana

Comune di Vedelago

Provincia di Treviso

Tra i signori

che agisce in atto nella sua qualità di Sindaco e quindi di legale rappresentante del Comune, all'uopo autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale N°
in data esecutiva a tutti gli effetti;

che agisce in atto nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta
all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione N° in data che nel prosieguo dell'atto verrà
denominata per brevità "la Ditta":

PREMESSO CHE:

- l'art. 48 ter delle N.T.A. del P.R.G. stabilisce modalità e criteri per il rilascio delle concessioni a costruire per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale, od attività commerciale, ricadenti in zone non destinate ad attività produttiva o commerciale dal vigente strumento urbanistico o che abbiano raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità di zona;
- la Ditta ha presentato istanza al Comune per ottenere la concessione del diritto a costruire su un'area di sua proprietà, più avanti individuata nelle sue coerenze catastali, un ampliamento dell'azienda esistente;

- trattandosi di area non destinata dal vigente strumento urbanistico a zona industriale (commerciale) o con esauriti indici massimi di edificabilità di zona, il rilascio della concessione è subordinato alla stipula della convenzione prevista dalla L.R. 61/1985;
- i presupposti della convenzione debbono essere:
 - a) esistenza di un fabbricato adibito ad attività industriale, artigianale o commerciale;
 - b) occupazione di area non destinata a pubblici servizi;
 - c) esigenza documentata di:
 - 1) riqualificazione, riconversione e ristrutturazione produttiva aziendale;
 - 2) aumento del numero degli addetti;
 - 3) igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
 - 4) applicazione delle leggi vigenti;
 - d) rispetto dei parametri edilizi di legge;
 - e) destinazione di aree a parcheggio e/o verde privato almeno nelle quantità minime indicate nella Scheda Progetto;
 - f) definizione delle modalità di attuazione dell'ampliamento;
 - g) garanzie per il rispetto degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte contestuale ed integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

- Art.1) Viene dato atto che sull'area descritta in censo del Comune di Vedelago alla Sezione foglio mappali , della superficie di mq. catastali e mq. reali di proprietà della Ditta, esiste un fabbricato destinato ad attività di produzione industriale (o ad attività commerciale).
- Art.2) Viene dato atto che l'area descritta al precedente art.1 è destinata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune a "Zona " e che la stessa area non è destinata a pubblici servizi.
- Art.3) La Ditta si impegna ad attuare integralmente il progetto, per cui chiede la concessione a costruire, acquisito agli atti del Comune al N°

- a) per il rispetto integrale dei precedenti articoli da 1 a 7 relativi all'ampliamento, € () per un periodo di quattro anni presunti, e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune;
- b) per il rispetto integrale dei seguenti articoli da 10 a 12, relativi all'impegno ad eseguire opere di urbanizzazione € () per un periodo di quattro anni presunti, e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune; ad ogni importo di € () di lavoro compiuto, su certificato del Tecnico Comunale, Il Comune è obbligato a sottoscrivere lettera di svincolo parziale, per l'importo di lavori eseguiti.

Art.9) La Ditta si impegna, a scomputo della quota parte del corrispettivo del diritto a costruire, relativo all'incidenza delle spese di urbanizzazione, determinato in € () a realizzare una parte dell'opera di urbanizzazione di cui al successivo art.10. La quota parte del corrispettivo, pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla sistemazione dei luoghi, viene determinata in € ().

Art.10) Viene concordemente pattuito che, In luogo del versamento in numerario della predetta somma, stabilita in € () di cui al primo comma del precedente articolo 9, la Ditta si impegna a realizzare l'opera pubblica:

in conformità al progetto che viene allegato sub alla presente convenzione per formarne parte contestuale ed Integrante, progetto composto da:

- corografia In scala 1:25.000
- planimetria In scala 1:1.000
- profili longitudinali e trasversali
- computo metrico estimativo
- relazione tecnico-finanziaria

Al sensi degli artt. 1197 e 1198 del Codice Civile, la Ditta è tenuta alla garanzia per la esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte, su collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine dell'estinzione della precedente obbligazione.

- Art.11) In corrispondenza degli impegni assunti con il precedente articolo 9, il Comune esonera la Ditta del pagamento della quota parte del corrispettivo del diritto a costruire relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione.
- Art.12) La Ditta inoltre si impegna:
- a) al vincolo d'uso decennale d'immobile;
 - b) a non cedere in affitto i locali, in parte o tutti, ad altre ditte;
 - c) all'adeguamento alla legislazione vigente in materia d'inquinamento;
 - d) a non ospitare lavorazioni insalubri di prima classe, nonché di seconda classe se situate all'interno di centri abitati e/o aggregati abitativi.
- Art.13) Gli obblighi ed i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre alla Ditta, i suoi successori ed aventi causa e vanno pertanto trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, con piena rinuncia all'eventuale ipoteca legale ed esonero del Sig. Conservatore da ogni analoga responsabilità.
- Art.14) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta, che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge ed in particolare delle leggi 1/6/1943 N°666 e 28/1/1977 N° 10, trattandosi di convenzione volta all'applicazione di previsioni urbanistiche.